

Giudice di Pace di Trento

Sentenza n. 638 del 22 dicembre 2012

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 13.06.12 S.S., S.C., P.M., R.L., B.M., V.G., B.A. citavano in giudizio davanti a questo Giudice di Pace la T. S.p.A. in persona del suo procuratore legale rappresentante chiedendone la condanna al rimborso IVA non dovuta nella somma complessiva di € 892,39- oltre gli interessi dal didel dovuto al saldo effettivo e le spese del presente giudizio.

Esponavano gli attori che il proprio credito aveva titolo nel diritto alla restituzione dell'IVA applicata alla tariffa di igiene ambientale (TIA1), già corrisposta a decorrere dal 2002, per il servizio di smaltimento rifiuti presso le rispettive utenze gestito dall'odierna convenuta, deducendo tra l'altro:

1. che sia in dottrina che in giurisprudenza era ormai pacifico e incontroverso l'orientamento secondo il quale la tariffa di igiene ambientale avendo natura tributaria, non può essere oggetto di applicazione dell'IVA;
2. che il primo intervento legislativo essenziale era notoriamente rappresentato dall'art. 58 del d.lgs. 15.11.93, n. 507 il quale stabiliva che i Comuni "debbono istituire una tassa annuale" cosiddetta TARSU da applicarsi "in base a tariffa", a copertura del costo del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
3. che sulla natura pubblicistica e non privatistica del prelievo de quo nessun dubbio era mai sussistito;
4. che il secondo intervento legislativo si era realizzato con l'entrata in vigore dell'art. 49 del d.lgs. 05.02.97 n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi) il quale, in attuazione di alcune direttive CEE aveva previsto l'istituzione da parte dei Comuni di un prelievo denominato tariffa di igiene ambientale (TIA1) per la copertura integrale dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sostituendo la TARSU, seppur mantenendone sostanzialmente invariati i caratteri e la disciplina;
5. che in attuazione del citato articolo 49 il regolamento approvato con DPR 27.04.99 n. 158 elaborava un metodo "normalizzato" di calcolo della tariffa in questione basato su, coefficienti presuntivi e non effettivi, siccome già accadeva con il precedente prelievo;
6. che nel decreto Ronchi non compariva con riguardo alla TIA1 il termine "corrispettivo" di fatto introdotto, erroneamente, solo nel successivo d.lgs. n. 152/2006 che con l'art. 238 ha istituito la nuova tariffa integrata ambientale, cosiddetta TIA2;
7. che l'applicazione di tale intervento legislativo era stata rimandata all'emanazione di un apposito regolamento ministeriale, ad oggi non ancora adottato;
8. che nonostante l'art. 5 del d.l. n. 208/2008 convertito dalla legge n. 13 del 2009 abbia attribuito ai Comuni la facoltà di adottare in autonomia la TIA2, indipendentemente dall'emanazione del

predetto regolamento ministeriale, ad oggi continua a perdurare l'applicazione della tariffa d'igiene ambientale TIA1;

9. l'introduzione della TIA2 rappresenta dunque una mera riforma virtuale destinata tra l'altro a cedere il passo con decorrenza dal 01.01.13 all'istituto tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 d.l. 06.12.11 n. 201 convertito in I. 22.12.11 n. 214;

10. che sebbene la Provincia Autonoma di Trento in virtù dell'art. 8 co. 1 della L.P. 14.04.98 n. 5 abbia adottato, pur facendo salva l'applicazione dell'art. 49 del D.Lgs n. 22/97 istitutivo della TIA1, un proprio modello tariffario, il metodo integrato elaborato in detto modello è stato recepito in via sperimentale soltanto in alcune zone della provincia;

11. che nella maggior parte del territorio trentino ed in particolare nei comuni di Trento, Rovereto, Isera, Lasino nonché dell'Alto Garda e Ledro. Vallagarina e Valle di Sole, continuava a trovare applicazione il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99 e dunque la disciplina propria della tariffa di igiene ambientale;

12. che detti comuni non disponendo delle tecnologie necessarie a quantificare in modo effettivo i rifiuti da ciascuna utenza, hanno chiesto e ottenuto la proroga del termine per l'introduzione della tariffa puntuale;

13. che ancora più esplicito era il testo del modello tariffario da ultimo approvato con la delibera della Giunta Provinciale n. 2889 del 23.12.11 che accoglieva peraltro la proroga della misurazione puntuale del rifiuto nei comuni di Trento, Rovereto, Isera, Lasino nonché dell'Alto Garda e Ledro, Vallagarina e Valle di Sole;

14. che risultava pertanto assodato che nel Comune di Trento sin dal 01.01.2002 trovava applicazione la tariffa di igiene ambientale TIA1 istituita dall'art. 49 d.lgs. 22/97 e regolamentata dal D.P.R. 158/99 e soprattutto che detto prelievo fosse calcolato in base a coefficienti presuntivi;

15. che sul tema si era ormai fondato il consolidato orientamento giurisprudenziale che aveva definitivamente chiarito il carattere propriamente tributario della TIA1 ;

16. che la Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 29.07.09 aveva affermato che la tariffa d'igiene ambientale "costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. n. 507/93, e conserva la qualifica di un tributo propria di quest'ultima":

17. che la Corte evidenziava peraltro tutte le caratteristiche che pacificamente coincidevano con quelle proprie di un tributo nell'accezione elaborata dalla giurisprudenza costituzionale;

18. che detto orientamento era stato pienamente condiviso e riaffermato anche nelle successive pronunce della Corte Costituzionale (ordinanza d.d. 20.11.09 n. 300 e d.d. 22.02.10 n. 64) della Corte di legittimità (cfr. ord. Cass. Civ. Sez. Unite d.d. 21.06.10 n. 14903, sentenze Cass. Civ. Sez. Unite d.d. 05.12.11 n. 25929, Cass. Civ. Sez. V d.d. 02.03.12 n. 3294, Cass. Civ. Sez. V d.d. 09.03.12 n. 3756, Cass. Civ. Sez. Tributaria Civile d.d. 11.05.12 n. 7341) nonché dei giudici di prime cure (Giudice di Pace di Prato d.d. 13/16.09.11 n. 1166, Giudice di Pace di Genova d.d. 23/26.07.11 n. 4076, Giudice di Pace di Alessandria d.d. 19.08/20.10.11 n. 739);

19. che consolidatosi il principio di diritto secondo il quale la tariffa di igiene ambientale TIA1 costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, bensì un tributo, nelle predette pronunce era stata uniformemente dichiarata l'inapplicabilità dell'IVA al prelievo de quo:

20. che la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione con le summenzionate sentenze rilevano peraltro l'insussistenza di un nesso diretto tra il servizio reso e l'entità del prelievo, la conseguente mancanza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. n 633/72, l'assenza di disposizioni legislative che espressamente assoggettino all'imposta sul valore aggiunto le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti, l'appartenenza della tariffa di igiene ambientale a quel novero di diritti, canoni e contributi che la normativa comunitaria esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, in quanto percepiti da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità;

21. che appariva pertanto di tutta evidenza l'illegittimità dell'applicazione richiesta e percezione da parte dell'odierna convenuta dell'IVA sulla TIA, con conseguente pieno diritto degli attori di ottenere la ripetizione immeditata di quanto ad oggi indebitamente versato a tale titolo, oltre agli interessi dalla data dei pagamenti al saldo;

22. che alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, Federambiente con comunicato stampa del 28.03.12 aveva deciso di diffidare il Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché fosse restituito alle aziende che avevano applicato l'IVA sulla Tariffa di igiene ambientale quanto da esse versato all'erario;

23. che richiamandosi a costante giurisprudenza di legittimità rilevava la competenza del giudice ordinario, trattandosi in ogni caso di controversa tra privati alla quale resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, a prescindere dal fatto che il giudizio sulla richiesta di rimborso IVA implichi la necessità di accertare se l'imposta sia dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA;

24. che a causa della maggiorazione del 10% della tariffa di igiene ambientale migliaia di utenti hanno corrisposto somme pacificamente non dovute e, nello specifico, T. S.p.A. aveva addebitato e percepito illegittimamente dagli odierni attori la somma complessiva di € 892,39 - a titolo di IVA;

25. che, nel dettaglio, l'importo complessivo faceva riferimento alla somma di € 137,50.- per S.S. € 89,21. - per S.C. € 71,35. - per M. € 88,01. - per R.L. € 82,02. - per B.M. € 221,46. - per G.V. € 202,84. - per B.A. All'udienza del 17.09.12 comparivano per gli attori l'avv. N. C. e per la società convenuta l'avv. O.T., che si costituiva depositando fascicolo e comparsa di costituzione e risposta. La convenuta T. S.p.A. contestava in comparsa quanto dedotto da controparte, specificando di essere società commerciale controllata da D. S.p.A., affidataria del servizio di igiene ambientale del Comune di Trento, in forza di una convenzione e deduceva tra l'altro:

1. che era perfettamente consapevole della giurisprudenza invocata da controparte;

2. che nella decisione della Corte Costituzionale l'affermazione della natura tributaria della TIA1 è un obiter dictum, in una decisione di rigetto relativa alla questione di costituzionalità della giurisdizione, delle commissioni tributarie e non una decisione abrogativa di una disposizione, come tale positivamente applicabile;

3. che risultava in linea di principio erroneo il convincimento secondo cui la natura tributaria e non di corrispettivo della tariffa possa conseguire alla valutazione della sua obbligatorietà e della mancanza di diretta relazione con l'entità del residuo prodotto da ciascun utente;

4. che la tariffa è determinata dal Comune affidatario sulla base dei costi di servizio;

5. che vi era quindi da considerare per l'affidatario la detrazione dell'IVA sui costi, con effetto di temperare corrispondentemente l'entità della tariffa;
6. che le modalità di calcolo della sua distribuzione sull'utenza non qualificano, in un modo o nell'altro, la sua natura;
7. che non si vede perché debba essere corrispettivo una tariffa, comunque obbligatoria e dovuta per il fatto della detenzione di un immobile o di un esercizio quando calcolata secondo modalità di verifica puntuale, invece che con un criterio che statisticamente ha comunque relazione "normale" con l'uso;
8. che la previsione di una relazione fra il peso del residuo e la tariffa ha finalità di mera incentivazione al risparmio per finalità ecologiche, non quella di rendere stringente la corrispettività fra quantitativi e costi;
9. che è la natura della prestazione, non le modalità di calcolo del corrispettivo, che rilevano;
10. che fino a quando all'amministrazione comunale è riconosciuto il diritto di esercitare il servizio di igiene urbana con affidamento ad una società commerciale come il caso di T. S.p.A., tale società se ha il potere di addebitare la tariffa può e poteva farlo solo quale corrispettivo emettendo una fattura e, in base alle norme tributarie vigenti, era obbligata all'addebito ed al versamento dell'IVA;
11. che l'affermazione della natura tributaria della TIA avrebbe la logica conseguenza di dover negare in radice il potere stesso dell'esercente il servizio in convenzione di addebitare il tributo, se tale fosse, e farlo con l'emissione di una fattura;
12. che se fosse un tributo dovrebbe essere esatto con le modalità proprie di tali entrate patrimoniali dirette e dovrebbe essere contestato il diritto della società di esigerlo, non solo PIVA;
13. che T. ha quindi riscosso IVA per l'erario, in conformità alle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate ed alle indicazioni ministeriali, confermate dopo la pronuncia della Corte Costituzionale;
14. che non può senza danno ingentissimo rimborsare agli utenti importi che non detiene, avendoli versati - al fisco, senza istruzioni dello stesso che contemporaneamente assicurino il rimborso.

Alla suddetta prima udienza l'avv. C., considerata la causa documentalmente istruita, chiedeva fissarsi udienza di precisazione conclusioni e il Giudice di Pace fissava nuova udienza, dando termine per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.

All'udienza del 20.11.12 i procuratori delle parti concludevano così come in epigrafe ed il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Alla luce della normativa e della più recente giurisprudenza sul punto la domanda attorea è risultata fondata e merita pertanto pieno accoglimento. Secondo le deduzioni in atto di citazione, la T. S.p.A. fin dal 2002 ha richiesto indebitamente agli utenti del servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti oltre alla tariffa approvata dal Comune di Trento, un ulteriore 10% sulla stessa a titolo di Imposta sul Valore Aggiunto.

Gli odierni attori hanno agito con la presente azione per ottenere la restituzione delle somme indebitamente pagate a partire dal 2002 quale IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) basandosi sull'ormai pacifico orientamento consolidatosi sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo il quale la TIA, avendo natura tributaria, non può essere oggetto di applicazione IVA.

1. La legislazione nazionale in merito all'art. 58 del D. Lgs. n. 507 del 15.11.93 ha stabilito che i Comuni "debbono istituire una tassa annuale" (TARSU) da applicarsi in base a tariffa a copertura del costo del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nessun dubbio è stato mai sollevato sulla natura pubblicistica e non privatistica di detto prelievo.

Il secondo intervento legislativo si è avuto con l'art. 49 del D. Lgs. N. 22 del 05.02.97 (Decreto Ronchi) che, in attuazione di alcune direttive CEE, ha previsto l'istituzione da parte dei Comuni di un prelievo per la copertura integrale dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani denominato Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1).

Detto prelievo ha soppresso e sostituito la precedente TARSU, pur mantenendone invariati i caratteri e la disciplina.

Il Regolamento approvato con il D.P.R. n. 158 del 27.04.99, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 (Decreto Ronchi) ha elaborato un metodo di calcolo della tariffa basato su coefficienti presuntivi e non effettivi come accadeva con il precedente prelievo.

Il termine "corrispettivo" di fatto è stato introdotto nel successivo D. Lgs. n. 152 del 03.04.06 che con l'art. 238 ha istituito la nuova Tariffa integrata Ambientale (TIA 2). La sua applicazione è stata però rimandata all'emanazione di un Regolamento ministeriale a tutt'oggi non ancora adottato.

Nonostante che l'art. 5 del D.L. n. 208 del 2008, convertito in legge n. 13/2009 abbia attribuita ai Comuni la facoltà di adottare in autonomia la TIA 2, ad oggi in tutta Italia si continua ad applicare la Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA 1).

2. La normativa provinciale La Provincia Autonoma di Trento ha adottato un proprio modello tariffario, salva l'applicazione dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97 (istitutivo della TIA 1) ed il metodo integrato elaborato in questo modello è stato recepito in via sperimentale solo in limitate zone (Valle di Non e di Fassa). Nella maggior parte del territorio trentino (Trento, Rovereto, Isera, Lasino, Alto Garda e Ledro, Vallagarina e Valle di Sole) si continua ad applicare il metodo di cui al D.P.R. n. 158/1999, cioè la disciplina propria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1). La delibera della Giunta Provinciale n. 2972 del 30.12.05 (successivamente poi modificata con le delibere n. 2267 del 19.10.07, n. 3302 del 19.12.08, n. 2540 del 23.10.09 e n. 2686 del 26.11.10) ha approvato un modello tariffario nel quale è espressamente statuito che per i Comuni privi di adeguata tecnologia per una misurazione puntuale dei rifiuti continua a trovare applicazione il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999.

L'ultimo modello tariffario è stato approvato con delibera n. 2889 del 23.12.11 e dispone che detto modello trova applicazione dal 01.01.12 "ad esclusione dei Comuni di Trento, Rovereto, Isera, Lasino (...) per i quali trova applicazione il metodo "normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.99."

Con delibera della Giunta Comunale n. 336 del 29.12.11 il Comune di Trento si evidenzia che con nota d.d. 27.10.11 il Sindaco di Trento ha chiesto alla Provincia di prorogare l'applicazione della tariffa puntuale e che tale richiesta, come si è visto, è stata accolta.

Nel Comune di Trento pertanto sin dall' 01.01.02 trova applicazione la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA 1) ed il prelievo è calcolato in base a coefficienti puramente presuntivi (vedi il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani del Comune di Trento, in vigore dal 01.01.04).

3. L'orientamento della giurisprudenza sul punto. Sul carattere propriamente tributario della TIA 1 si è espressa la Corte Costituzionale che con sentenza n. 238 del 29.07.09 ha affermato che la Tariffa di Igiene Ambientale "costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993, e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima."

Questo tributo è infatti caratterizzato dalla doverosità della prestazione, dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti ed il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

Questo orientamento sulla natura propriamente tributaria della TIA è stato condiviso e confermato anche in successive pronunce della stessa-Corte Costituzionale (vedi le ordinanze n. 300 d.d. 20.11.09 e n. 64 d.d. 22.02.10) e della Suprema Corte di Cassazione (vedi l'ordinanza della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 14903 del 21.06.10 e le recentissime sentenze: Cassazione Civile Sezioni Unite n. 25929 del 05.12.11, Cassazione Civile Sez. V n. 3294 del 02.03.12, Cassazione Civile Sez. V n. 3756 del 09.03.12, Corte di Cassazione Sez. Tributaria Civile. n. 7341 dell'11.05.12 Cassazione Civile Sez. V n. 5831 del 13.04.12, Cassazione Civile Sez. I n. 12006 del 13.07.12, Cassazione Civile Sez. I n. 17767 del 16.10.12). In tutte queste pronunce è stato affermato il principio di diritto secondo il quale la tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) costituisce un tributo e non un'entrata patrimoniale di diritto privato e pertanto a questo prelievo non è applicabile l'IVA.

La Tariffa di Igiene Ambientale appartiene a quel numero di diritti, canoni e contributi che la disciplina comunitaria con direttiva CE n. 116/2006 ha escluso dall'assoggettamento ad IVA in quanto percepiti da enti pubblici per attività o operazioni esercitate in quanto pubbliche autorità. La stessa Federambiente (associazione che riunisce e rappresenta imprese, aziende e consorzi che gestiscono servizi pubblici d'igiene) con un comunicato stampa del 28.03.12 ha significativamente diffidato il Ministero dell'Economia e delle Finanze perché venga restituito alle aziende quanto da esse versato all'Erario applicando l'IVA sulla Tariffa di Igiene Ambientale.

4. Sulla competenza del Giudice ordinario La giurisdizione in tema di IVA spetta al giudice ordinario, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Civile Sezioni Unite n. 1147 del 07.11.00, Cassazione Civile Sezioni Unite n. 6632 del 29.04.03, Cassazione Civile Sezioni Unite n. 2776 dell'08.02.07). Quest'orientamento è stato confermato dalla recente sentenza n. 2064 della Cassazione Civile Sezioni Unite del 28.01.11 "a prescindere dal fatto che il giudizio sulla richiesta di rimborso dell'IVA implichi la necessità di accertare se l'imposta sia dovuta e quale sia la natura dell'obbligo di pagare la TIA." 5. Sugli importi versati indebitamente dagli attori a titolo di IVA sulla TIA.

Gli odierni attori hanno quantificato nella complessiva somma di € 892,39.-quanto indebitamente da loro versato alla convenuta T. S.p.A. nella misura del 10% a titolo di IVA, dettagliando in particolare con riferimento alle fatture in atti dagli stessi pagate gli importi singolarmente da restituire;

- S.S.: € 137,50.-

- S.C.: € 89,21.-

- P.M.: € 71,35.-
- R.L.: € 88,01.-
- B.M.: € 82,02.-
- G.V.: € 221,46.-
- B.A.: € 202,84.-

Gli attori hanno fornito prova del fatto costitutivo del rapporto di obbligazione di cui è causa con la documentazione prodotta (lettere di messa in mora di S.S. d.d. 03.11.09, di S.C. d.d. 03.11.09, di P.M. d.d. 19.04.12, di R.L. d.d. 20.03.12, di B.M. di G.V. d.d. 22.03.12 e di B.A. d.d. 26.04.12 ricevute da T. S.p.A.; lettere di riscontro di T. S.p.A. d.d. 11.11.09 a S.S. d.d. 11.11.09 a S.C. d.d. 19.04.12 a P.M. d.d. 21.03.12 a R.L. d.d. 21.03.12 a B.M. d.d. 26.03.12 a G.V. e d.d. 27.04.12 a B.A. comunicato stampa Federambiente d.d. 28.03.12, n. 17 fatture intestate al sig. S.S. più quietanza di pagamento, n. 13 fatture intestate al sig. S.S. più quietanza di pagamento, n. 9 fatture intestate al sig. P.M. più quietanza di pagamento, n. 12 fatture intestate alla signora R.L. n. 20 fatture intestate alla signora B.M. più quietanza di pagamento, n. 20 fatture intestate al sig. G.V. più quietanza di pagamento, n. 21 fatture intestate al sig. B.A. più quietanza di pagamento, dichiarazione/informativa ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 04.03.10 n. 28).

A nulla rileva che la T. S.p.A., come dalla stessa eccepito, abbia operato quale Società Commerciale affidataria del servizio e non nella veste di azienda comunale o a partecipazione comunale.

La Suprema Corte ha espressamente chiarito in merito che "le varie forme di attribuzione a soggetti privati di servizi ed entrate pubbliche non fanno venir meno i cardini della struttura pubblicistica dei servizi e delle entrate stesse" (Cassazione Civile Sez. I, n. 5297 del 05.03.09, Cassazione Civile Sez. In. 12006 del 13.07.12).

Per tutte le considerazioni esposte la convenuta T. S.p.A. dovrà pertanto essere condannata al rimborso degli importi versati dagli attori nella misura del 10% a titolo di IVA, così come sopra specificati. Le spese della presente procedura, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

La presente decisione è presa secondo equità ai sensi dell'art. 113 c.p.c., anche se non esistono motivi per discostarsi dalla normativa in merito che regola perfettamente i rapporti fra le parti.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe indicata, sentiti i procuratori delle parti, così decide secondo equità:

- accertato e dichiarato che la T. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore ha illegittimamente applicato l'IVA al 10% sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
- condanna la T. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione agli odierni attori delle seguenti somme indebitamente percepite a titolo di IVA:
 - a S.S. € 137,50.-

- a S.C. € 89,21.-

- a P.M. € 71,35.-

- a R.L. € 88, 01.-

- a B.M. € 82, 02.-

- a G.V. € 221,46.-

- a B.A. € 202,84.-

- condanna la T. S.p.A. in persona del legale rappresentante

pro tempore alla rifusione a favore di S.S., S.C., P.M., R.L., B.G., V. e B.A. delle spese del presente giudizio che, considerata la natura ed il valore della causa, liquida ex D.M. 20.07.2012 n. 140 c.c. in complessivi € 1.195,00 - più €77,12 per spese, oltre I.V.A. e C.N.P.A.

La presente sentenza, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., è provvisoriamente esecutiva.